



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

SEDE DI YANGON

IL DIRETTORE DI SEDE

VISTA la Legge n.125 dell'11/08/2014 ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che all'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale e di bilancio;

VISTO il Regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, approvato con DM n. 113 del 22/07/2015, ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. f), che prevede che l'Agenzia adotti gli atti di gestione necessari per il conseguimento dei propri obiettivi e, nell'ambito della programmazione annuale, eserciti i relativi poteri di spesa, fermo restando il limite di cui all'art. 17, comma 6, della L. 125/2014;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 15 dicembre 2015 n. 2438, recante approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2015 n. 1002/2500, recante approvazione del "Regolamento interno di contabilità dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., disciplinante il Codice dei Contratti Pubblici, in particolare l'art. 1 comma 7 che dispone circa le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenendo conto dei principi fondamentali del medesimo Codice dei Contratti Pubblici e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali;

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del succitato Codice dei Contratti Pubblici, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192 "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero", in particolare l'art. 21 comma 1 che prevede l'applicazione della versione più aggiornata delle PRAG "Procurement and Grants for European Union External Actions – A Practical Guide" per i contratti relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo.

VISTA la Delibera del Comitato Congiunto n. 67 del 10/07/2019, con il quale è stato conferito a Walter Zucconi l'incarico di Titolare della Sede di Yangon dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo ("AICSY");

PRESO ATTO che, all'interno dell'Iniziativa AID 11758 "FONDO UNICO per l'assistenza tecnica ai partner locali (MY-CTAF)" approvata con Delibera n.87 del 30-11-2018 e rifinanziata con Delibera n. 74 del 5-11-2019 e

con Delibera n. 78 del 21-11-2019 (riallocazione fondi esperti), alla voce di budget 1.1.6 Altri servizi si prevedono fondi di gestione da destinarsi a servizi di supporto per le attità' di Sede.

CONSIDERATO Il rischio di perdita di dati dei propri archivi informatici, in caso di malfunzionamenti, guasti o calamità che possano compromettere l'integrità e il funzionamento dei supporti di archiviazione dati presenti presso la Sede AICS Yangon

CONSIDERATO Che si identifica in un servizio di archiviazione in Cloud il sistema più efficace e sicuro per la conservazione dei dati informatici relativi alle attività della Sede AICS Yangon.

CONSIDERATO Che per la confidenzialità dei dati prodotti dall'Ufficio AICS Yangon si ritiene opportuno identificare un prestatore di servizio che rispetti adeguati parametri di protezione dati da possibili attacchi informatici.

CONSIDERATO Che la Sede AICS Yangon si avvale di un sistema di archiviazione dati basati su Server di marca Synology Inc., che fornisce il relativo software di funzionamento

CONSIDERATO Che la ditta Synology Inc. offre un servizio aggiuntivo di backup dati automatizzato su piattaforma Cloud, attivabile telematicamente tramite sottoscrizione di abbonamento periodico.

TENUTO CONTO Che si ritiene che il Servizio proposto dalla ditta Synology Inc. offra le migliori garanzie di compatibilità con il software attualmente in uso e di automazione nel salvataggio dati di backup, stante l'attuale dotazione informatica della Sede AICS Yangon.

CONSIDERATO che, in virtù dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della Sede, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di backup automatico dei dati informatici su piattaforma Cloud, per il periodo di un anno e per una capacità di archiviazione di 1 Terabyte ("l'Appalto");

CONSIDERATO che per la tipologia di prestazione AICSY si deve avvalere del mercato telematico per l'affidamento del summenzionato servizio;

CONSIDERATO che la Ditta Synology Inc., operatore economico che già fornisce il software del sistema di archiviazione informatica della Sede AICS di Yangon, offre la possibilità di sottoscrivere abbonamento al servizio in oggetto;

CONSIDERATO che sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato di riferimento che emergono dal complesso degli elementi disponibili, il valore stimato dell'appalto ammonta a circa 90 Euro;

CONSIDERATO il costo del servizio "Hyper Backup" per una capacità di archiviazione di 1 Terabyte, disponibile da catalogo elettronico dell'operatore economico Synology Inc. per EURO 85,39

CONSIDERATO che il suddetto importo è inferiore ad € 40.000,00;

CONSIDERATO che per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM MAECI n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che il suddetto importo è inferiore ad € 2.500,00;

CONSIDERATO che per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire l'art. 2.6.1 delle PRAG (Procurement And Grants for European Union external actions – A Practical Guide) prevede che il contraente possa essere selezionato ed il pagamento effettuato sulla base della sola fattura senza previa accettazione di procedura di gara ("*A payment may be made against invoice without prior acceptance of a tender if the expenditure is ≤EUR 2 500*") mediante affidamento diretto;

VERIFICATO che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nell'Iniziativa AID 11758. "FONDO UNICO per l'assistenza tecnica ai partner locali (MY-CTAF)";

DETERMINA

1. L'affidamento diretto, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM MAECI n. 192 del 2017, del servizio di archiviazione dei dati elettronici su piattaforma Cloud per una capacità di memoria di 1 Terabyte per 12 mesi alla ditta Synology Inc. per un importo pari a 85,39 Euro (EURO Ottantacinque/39);
2. Il summenzionato servizio avrà durata di 12 mesi, dall'8 maggio 2020;
3. Il relativo importo di spesa dell'appalto graverà sul budget assegnato in loco per l'Iniziativa AID 11758 "FONDO UNICO per l'assistenza tecnica ai partner locali (MY-CTAF)";
4. L'incarico di R.U.P., ai sensi dell'art 31 del Codice degli Appalti e dell'art. 4 comma 2 del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 192/2017, è affidato al Titolare della sede estera AICS Yangon, Ing. Walter Zucconi.

Yangon 07.05.2020

Il Titolare di Sede
Walter Zucconi


